



Comune di Cutrofiano – Comando di Polizia Locale

Modulistica PL

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
RICHIESTA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ Residente a _____
Via _____
_____ Telefono _____
_____ E-Mail/Pec _____ Codice fiscale _____

**CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL PAGAMENTO RATEALE DEI SEGUENTI
VERBALI O ORDINANZE:**

—

—

per un importo totale di Euro _____

**IN QUANTO IMPOSSIBILITATO AD ONORARLI IN UN'UNICA SOLUZIONE per i
seguenti motivi:** _____

Allo scopo si allega la seguente documentazione, **obbligatoria ai fini dell'istruttoria della
domanda:**

- 1) copia carta di identità
- 2) modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAAF); **si fa presente che la rateazione sarà
concessa qualora l' indicatore reddito ISEE NON SIA SUPERIORE A € 15.000**

Altri documenti:

Data _____ In fede _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ In fede _____

La legge 689 del 1981 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (da tre a trenta) ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a euro 15,49;

1. Si dispone di concedere, su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale delle sanzioni di cui alla premessa. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

2. di stabilire che l'importo minimo della somma da esigere rateizzabile è fissato in € 101,00;

3. di fissare, per le somme da esigere inferiori ai € 5.000,00, un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00, quale parametro per l'accesso all'istituto della rateazione;

4. di fissare, per le predette somme, un numero massimo di rate mensili concedibili, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Somma da Esigere	N. di rate massime con ISEE fino a € 8.000,00	N. di rate massime con ISEE fino a € 15.000,00
Fino a € 100,00	Non rateizzabile	Non rateizzabile
Da € 101,00 ad € 250,00	6 rate mensili	6 rate mensili
Da € 251,00 ad € 500,00	10 rate mensili	6 rate mensili
Da € 501,00 ad € 1.000,00	12 rate mensili	10 rate mensili
Da € 1.001,00 ad € 2.000,00	18 rate mensili	12 rate mensili
Da € 2.001,00 ad € 3.000,00	24 rate mensili	18 rate mensili
Da € 3.001,00 ad € 4.000,00	30 rate mensili	24 rate mensili
Da € 4.001,00 ad € 5.000,00	30 rate mensili	30 rate mensili

5. di stabilire che per le somme da esigere superiori ai € 5.000,00, l'eventuale rateizzazione sarà stabilita tenendo conto

dell'entità della sanzione stessa e del reddito del trasgressore, anche se superiore a quanto previsto al punto 3;

6. di stabilire che l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della

rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e

l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;

7. di concedere il beneficio della rateazione solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a

precedenti concessioni di rateizzazioni;

8. di stabilire che le rate ammesse per la dilazione devono essere comunque in numero tale per cui l'ultima rata di esse

non sia prevista per una data posteriore al quarto anno dalla data di notifica dell'illecito amministrativo rateizzato;

9. che tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla

ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico,

indipendenti dall'indicatore ISEE presentato;

10. che l'istanza di rateazione presentata con autonoma richiesta sia sottoposta all'imposta di bollo;

11. che l'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione,

sia comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si informa l'utenza che le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella

prima rata.